

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera n°

16

29.12.2025

OGGETTO: SCIOLIMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 18.00 si è regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
GIARDINI Valentina (consigliere maggioranza Arizzano)		X
MININI Angelo (consigliere maggioranza Arizzano)	X	
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
SENA Fabrizio (consigliere maggioranza Vignone)	X	
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		X
TOTALE	4	2

Per la validità della seduta consiliare è necessario che siano presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente;

I consiglieri presenti sono: 4

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. MANINI Andrea ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 11 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SCIOLIMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO

- che con decorrenza 01/02/2015 è istituita l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone;
- che il Consiglio dell'Unione con Delibera 5 del 7/2/2020, a seguito del recesso dalla suindicata Unione da parte del Comune di Premeno avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 25/06/2019, ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e modificato il nome dell'Ente in "Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone" (a seguire anche UNIONE);

RILEVATO che lo Statuto dell'UNIONE

- con riferimento alla sua durata all'art. 7 stabilisce che "*L'Unione ha durata a tempo indeterminato e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci (10) computando convenzionalmente la decorrenza dal 01/02/2015*";
- con riguardo allo scioglimento, l'art. 9 (composto da due commi) dispone che "*L'unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni interessati; I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso*";

CONSIDERATO

- che a seguito delle costanti proroghe prima, e della definitiva abrogazione poi (DL 202/2024), l'obbligo di svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni di piccole dimensioni di cui all'art. 19 del DL 95/2012 pur previsto nello statuto dell'UNIONE non è mai stato operativo;
- che a seguito del recesso operato dal Comune di Premeno dall'originaria costituzione dell'Unione Montana, l'UNIONE è rimasta composta da due Comuni perdendo i requisiti fondamentali previsti alla legislazione regionale 5 aprile 2019, n. 14. per essere iscritta nella Carta delle Forme Associate del Piemonte, non potendo conseguentemente più accedere al riconoscimento dei contributi derivanti dal "Fondo Montagna" e dai "Fondi ATO".

PRESO ATTO che nel corso dell'esercizio 2025 l'UNIONE ha completato il procedimento amministrativo connesso alla realizzazione dei lavori relativi al bando GAL 2/2022 progetto "Aequilibrium" ed all'acquisizione del saldo del contributo per la realizzazione delle suddette opere.

CONSTATATO che l'UNIONE, allo stato attuale, non esercita funzioni fondamentali per i Comuni aderenti, non può accedere a contribuzioni regionali, non ha in corso di esecuzione opere e non sta procedendo ad affidarne di nuove.

VALUTATO da parte dei Comuni aderenti, di non procedere all'attribuzione all'UNIONE della gestione (ora facoltativa) di funzioni fondamentali, ritenendola allo stato attuale antie-

conomica e non efficiente in ragione della limitata dotazione organica dell'UNIONE nonchè delle difficoltà organizzative e logistiche connesse a tale progettualità.

RITENUTO alla luce del limitato complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'UNIONE, di non procedere alla nomina di un organismo di liquidazione esterno ma di attribuire in capo al Segretario dell'Unione l'incarico di redigere il piano di riparto del patrimonio dell'Ente, da sottoporre all'approvazione delle Giunte dei Comuni di Arizzano e Vignone alle quali sarà altresì demandato di adottare la conseguente dichiarazione di estinzione dell'UNIONE.

DATO ATTO che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il Consiglio e la Giunta dell'UNIONE decadono e che le attribuzioni di gestione ordinaria vengono posti in capo al Segretario Comunale mentre, eventuali determinazioni a carattere straordinario non attualmente prevedibili, sono demandate alle Giunte dei Comuni di Arizzano e Vignone;

VISTI

- Il D.Lgs. 267/2000
- La L.R. 14/2019
- La L.R. 11/2012

IL PRESIDENTE

pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti n°:	4
Astenuti n°:	0
Voti favorevoli ... n°:	4
Voti contrari..... n°:	0

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di disporre lo scioglimento dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone;
2. Di non procedere alla nomina di un Commissario Liquidatore, attribuendo in capo al Segretario dell'Unione l'onere di redazione del piano di riparto delle attività e passività, da sottoporre all'approvazione delle Giunte dei Comuni di Arizzano e di Vignone le quali assumono altresì la competenza a deliberare la dichiarazione di estinzione dell'Ente
3. Di dare atto che seguito dell'adozione del presente provvedimento, il Consiglio e la Giunta dell'UNIONE decadono e che le attribuzioni di gestione ordinaria vengono posti in capo al Segretario Comunale mentre, eventuali determinazioni a carattere straordinario non attualmente prevedibili, sono demandate alle Giunte dei Comuni di Arizzano e Vignone;
4. Di trasmettere alla Regione Piemonte, settore "Rapporti con le Autonomie Locali", il presente provvedimento per opportuna conoscenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO
dott. Andrea Manini

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott. Andrea Manini

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 07.01.2026

IL SEGRETARIO
dott. Andrea Manini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott. Andrea Manini

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott. Andrea Manini